SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 223/L

LEGGE 12 novembre 2009, n. **173.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario. *(09G0176)*

LEGGE 12 novembre 2009, n. **174.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. *(09G0177)*

LEGGE 12 novembre 2009, n. **175.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. *(09G0178)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 224

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mariane Cristina Donato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A13867)*

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Aiecoboaei Ana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13879)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Varghese Vinish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13868)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vengacheriyil Thomas Saneesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13869)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. D Souza Rayan James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13870)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Syriac Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13871)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Castelino Maria Jyothi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13872)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jince, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13873)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kadalamage Neelakantappa Vinaya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13874)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Deepu Hanyalu Prabhakar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13875)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Puthussery Devassykutty Albin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13876)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Manju Sunil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13877)*

DECRETO 27 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Perumal Sangeetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13878)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parakkal Siji John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13880)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Thiruthanathil Tony Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13881)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, il sig. Gopalakrishnan Seetha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13882)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Juttanahalli Jayaramegowda Muralidhara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13883)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tinu Mary Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13884)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13885)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Abraham Tintu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13886)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Kanjirakattu Ebin Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13887)*

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lukose Jibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13888)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bronzetti Romina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(09A13890)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13891)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tansanu Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13892)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Manoli Aliona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13893)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Esan Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13894)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras Genoveva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13895)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Baluta Vitalie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13896)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dodon Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13897)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arghiri Daniela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13898)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stratyeva Anzhela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(09A13899)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandrei Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13900)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pisleag Magdalena Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13901)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Trif Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13902)*

DECRETO 30 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Vasiliu Petrisor Silviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13903)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Guadagni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13904)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Linda Kovács, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A13905)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Catherine Berny, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(09A13906)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Merit Lamp, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13907)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbare Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13908)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavla Křížova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13909)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hana Botikova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13911)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerstin Heller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13912)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Annalisa Busnardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13913)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Péter Mótyán, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13914)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. David Lázaro Blázquez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A13915)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Vacca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13916)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Simon Černic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13917)*

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Elio Gabriel Praticò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(09A13918)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Shaktinarain Bulluck, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13925)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lukasz Banasik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A13926)*

DECRETO 4 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Violeta Moflic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(09A13927)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cybulska Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13919)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Iliescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(09A13889)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Umer Malgorzata Kazimiera, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13920)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Niznik Anita Martyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13921)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Burczak Urszula Malgorzata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13922)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Valcheva Ivanka Vasileva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13923)*

DECRETO 5 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pawlik Karczemska Dorota Romualda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A13924)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Solinas Pierpaolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Solinas Pierpaolo, nato il 30 giugno 1973 a Sassari (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal 21 maggio 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari il 7 marzo 2001, omologato in Spagna dal Ministerio de Ciencia e Innovaciòn nel settembre 2006;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari nel giugno 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Solinas Pierpaolo, nato il 30 giugno 1973 a Sassari (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n.3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14383

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Tummino Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Tummino Vincenzo, nato il 27 settembre 1973 a Torino (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.

n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di «avvocato» in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Torino nel febbraio 2002, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Ciencia e Innovaciòn» spagnolo del 18 dicembre 2007;

Considerato che l'istante è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 22 maggio 2009;

Preso atto che il sig. Tummino ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Torino il 5 agosto 2004;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2004;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 settembre 2009;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tummino Vincenzo, nato il 27 settembre 1973 a Torino (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense (Sede Amministrativa di Via del Governo Vecchio n. 3, Roma) domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14384

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonazza Gabriella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Bonazza Gabriella, nata il 18 marzo 1980 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritta dal febbraio 2008 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli Studi di Trento nel gennaio 2005, omologato in Spagna nel luglio 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel febbraio 2007 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bonazza Gabriella, nata il 18 marzo 1980 a Tione di Trento (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, Sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14385

DECRETO 18 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Brizzi Marcello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del Sig. Brizzi Marcello, nato il 7 agosto 1935 a Manciano, provincia di Grossetto, (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal 19 giugno 2009 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi La Sapienza di Roma nel febbraio 2000, omologato in Spagna nel febbraio 2009;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel maggio 2002 presso il Consiglio dell'Ordine di Firenze;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Brizzi Marcello, nato il 7 agosto 1935 a Manciano, provincia di Grossetto, (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense, Sede amministrativa, Via del Governo Vecchio n. 3, Roma, domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussione di un caso pratico su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta dal candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14386

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 - C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 24 luglio 2009, protocollo DAG 14/08/2009 0104262.E, con la quale l'avv. Giovanni Ferrò nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona del dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 - C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona del dott. Nicosia Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13959

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2009.

Modifica del P.D.G. 23 aprile 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione e ricerca - IFOR».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 23 aprile 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione, e ricerca - IFOR» con sede legale in Roma, via Tuscolana n. 44 - C. F. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 27 luglio 2009 protocollo DAG 29/07/2009 0098829.E, con la quale il dott. Osvaldo Duilio Rossi, nato a Roma il 18 marzo 1980, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione, e ricerca - IFOR», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona del prof. Cosi Giovanni, nato a Firenze il 19 novembre 1951, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del 23 aprile 2009 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione non riconosciuta «Istituto di formazione, organizzazione, e ricerca - IFOR» con sede legale in Roma, via Tuscolana n. 44 - C. F. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona del prof. Cosi Giovanni, nato a Firenze il 19 novembre 1951.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2009.

Obiettivi di qualità per il triennio 2009-2011 relativi ai servizi di posta massiva, posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario, forniti da Poste Italiane S.p.A.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii., che ha recepito la direttiva n. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla Società Poste Italiane S.p.A. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2006 che definisce gli obiettivi di qualità dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario per il triennio 2006-2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2006);

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006 che definisce il servizio di corrispondenza massiva e stabilisce i relativi obiettivi di qualità per il triennio 2006-2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006);

Vista la direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2008 che stabilisce gli obiettivi di qualità annuali relativi al servizio di posta non massiva per il triennio 2009-2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2009;

Ritenuto necessario determinare gli obiettivi di qualità per il triennio 2009-2011 relativamente ai servizi di posta massiva, raccomandata, assicurata e pacco ordinario rientranti nel servizio universale;

Preso atto dei risultati di qualità conseguiti dal fornitore del servizio universale nel triennio 2006-2008 concernenti la posta raccomandata, assicurata e il pacco ordinario;

Ritenuto opportuno incrementare gli obiettivi di qualità per il servizio di posta assicurata, tenuto conto dei suddetti risultati che evidenziano una prestazione significativamente superiore agli obiettivi prefissati per il predetto periodo;

Valutati i predetti risultati e ritenuto opportuno confermare per il triennio 2009-2011 gli obiettivi di qualità dei servizi di raccomandata e pacco ordinario, anche in considerazione del confronto con gli standard qualitativi stabiliti dagli Stati membri dell'Unione europea e tenuto in particolare conto della sensibile diminuzione dei volumi di traffico nell'ultimo triennio del servizio di pacco ordinario;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti espresso nella seduta del 7 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce gli obiettivi di qualità per il triennio 2009-2011 relativi ai servizi di posta massiva, posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario, forniti da Poste Italiane S.p.A., espressi in termini di percentuale degli invii postali recapitati al destinatario entro il tempo J + n, laddove J rappresenta il giorno di deposito e n il numero di giorni previsti per il servizio.

Art. 2.

Corrispondenza massiva

1. Gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza massiva in ambito nazionale per il triennio 2009-2011 sono i seguenti:

	J+3	J+5
Anno 2009	94,00%	99,00%
Anno 2010	94,00%	99,00%
Anno 2011	94,00%	99,00%

Art. 3.

Posta raccomandata

1. Gli obiettivi di qualità del servizio di posta raccomandata in ambito nazionale per il triennio 2009-2011 sono i seguenti:

	J+3	J+5
Anno 2009	92,50%	99,00%
Anno 2010	92,50%	99,00%
Anno 2011	92,50%	99,00%

Art. 4.

Posta assicurata

1. Gli obiettivi di qualità della posta assicurata per il triennio 2009-2011 sono i seguenti:

	J+3	J+5
Anno 2009	93,00%	99,00%
Anno 2010	93,50%	99,00%
Anno 2011	94,00%	99,00%

Art. 5.

Pacco ordinario

1. Gli obiettivi di qualità del servizio di pacco ordinario per il triennio 2009-2011 sono i seguenti:

	J+5
Anno 2009	94,00%
Anno 2010	94,00%
Anno 2011	94,00%

Art. 6.

Efficacia del provvedimento

1. Il presente provvedimento e il decreto ministeriale 1º ottobre 2008 concernente gli obiettivi annuali di qualità del servizio di corrispondenza non massiva per il triennio 2009-2011 possono essere soggetti a revisione in relazione all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento per effetto della trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2009

Il vice Ministro: ROMANI

09A14510

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ramona Maria Luca, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ramona Maria Luca;

Visto il «certificat de acordare a Definitivarii» rilasciato dall'Università «Stefan Cel Mare», facoltà di lettere di Suceava (Romania) il 29 novembre 1996;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definiti vatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito l'attestato CELI 5 Doc, relativo alla conoscenza della lingua italiana, presso il centro di valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia nella sessione del 29 maggio 2009;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

«Diplomă de Licență in profilul Filologie, specializarea Limba si literatura franceza- Limba si literatura engleză» serie U n. 0081206 (laurea in filologia, specializzazione lingua e letteratura francese - Lingua e letteratura inglese) rilasciato il 6 luglio 2004 dall'Università «Stefan Cel Mare», facoltà di lettere di Suceava (Romania) comprensivo della formazione didattico - pedagogica, posseduto dalla cittadina rumena Ramona Maria Luca, nata a Roman (Romania) il 19 aprile 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - seconda lingua straniera - francese;

46/A - lingue e civiltà straniere - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14395

DECRETO 16 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elena Ronzani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge; 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof.ssa Elena Ronzani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di «Licenciada», concessa il 25 marzo 2009 dal Ministerio De Ciencia e Innovación - Spagna;

Vista la nota prot. n. 8165 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di «Certificado de Aptitud pedagógica» e ai fini professionali;

Visto il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación,

Vista la nota prot. 11114 del 2 novembre 2009, con la quale l'amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Ronzani, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8165 sopra indicata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ad universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206; il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Conservazione dei beni Culturali» conseguita il 27 novembre 2002 presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Universídad de Sevilla, Istituto de Ciencias de la Educación di (Spagna) il 25 marzo 2009, posseduto dalla prof.ssa Elena Ronzani, cittadina italiana, nata a Bassano del Grappa (Vicenza) il 30 giugno 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso:

43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado;

50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 16 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14394

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 2009.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004/2011, 1° novembre 2004/2011 e 1° novembre 2005/2012, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° novembre 2009 e scadenza 1° maggio 2010.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sotto indicati decreti :

n. 39030/390 del 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell' 11 maggio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° maggio 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 14.567.833.000,00 euro;

n. 110184/392 del 25 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 2004, recante una emissione di certificati di credito del tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2004, attualmente in circolazione per l'importo di 15.569.829.000,00 euro;

n. 137799/396 del 23 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, recante una emissione di certificati di credito del tesoro settennali con decorrenza 1° novembre 2005, attualmente in circolazione per l'importo di 14.283.113.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l' accertamento del tasso d'interesse semestrale relativo ai predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° novembre 2009 e scadenza 1° maggio 2010;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con decorrenza 1° novembre 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del tesoro sotto indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 2010, è accertato nella misura dello:

0,45% per i CCT 1°.05.2004/2011 (codice titolo IT0003658009), cedola n. 12;

0,45% per i CCT 1°.11.2004/2011 (codice titolo IT0003746366), cedola n. 11;

0,46% per i CCT 1°.11.2005/2012 (codice titolo IT0003993158), cedola n. 9.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il direttore: CANNATA

09A14478

DECRETO 18 novembre 2009.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100º anniversario della Fondazione del movimento futurista (1909-2009)» - millesimo 2009. (Decreto n. 91145).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca centrale europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2009, n. 81128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2009, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «100° anniversario della Fondazione del movimento futurista (1909-2009)», millesimo 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, celebrative del «100° anniversario della Fondazione del movimento futurista (1909-2009)», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 16 dicembre 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 70.000,00 pari a n. 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 16 giugno 2010, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 50,00;

da 501 unità € 49,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., avverrà al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A14382

DECRETO 19 novembre 2009.

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009. Valore definitivo anno 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante criteri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2008;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 2008) concernente: «Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 15 ottobre 2009, prot. n. 935, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2007 ed il periodo gennaio-dicembre 2008 è risultata pari a +3,2;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 è risultata pari a +0,7, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2009;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2009;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

09A14392

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 novembre 2009.

Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, è così modificato:

a) in appendice 1, dopo la scheda ricino in semi, farina, polpa o fiocchi, UN 2969 è inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;

b) in appendice 8, dopo la voce rifiuti di residui di materiale animale, è inserita la seguente tabella:

Rifiuto - terreni contaminati da oli minerali UN 3077, con non più del 3,0% di oli minerali	A e B

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO

RIFIUTO – TERRENI CONTAMINATI DA OLI MINERALI UN 3077
Con non più del 3,0% di oli minerali.

DESCRIZIONE
Materiale eterogeneo con contaminazione da oli minerali. I terreni hanno composizione variabile di materiale grossolano (ghiaia e ghiaino), sabbia, limo e argilla. Nel materiale non devono essere presenti idrocarburi volatili o composti organici volatili. Possono essere presenti altri contaminanti non volatili organici od inorganici ma in quantità tale da non soddisfare i criteri di classificazione previsti per le classi di pericolo da 1 a 8 oppure per le altre rubriche della classe 9 diverse dall'UN 3077.

CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	DENSITA' IN BULK (kg/m^3)	FATTORE DI STIVAGGIO (m^3/t)
Non applicabile	1020 – 2000	0,50 – 0,98
DIMENSIONE	**CLASSE**	**GRUPPO**
Fino a 90 mm	9	A e B

RISCHI
Il carico può diventare scorrevole se trasportato con un contenuto d'umidità superiore rispetto alla umidità limite per il trasporto (TML). Vedere la sezione 7 delle presenti norme.
Terreni ricchi di materiale organico possono causare un impoverimento del contenuto di ossigeno nelle stive del carico e negli spazi confinati adiacenti.
All'interno della stiva si possono accumulare vapori nocivi oltre i limiti occupazionali di legge (TLV-TWA).

Questo carico non è combustibile o ha un basso rischio d'incendio.

STIVAGGIO E SEGREGAZIONE
"Separato da" merci alimentari.

PULIZIA DELLE STIVE
Stive pulite ed asciutte senza la presenza di residui dei carichi precedenti.

PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
Non caricare il carico in caso di precipitazioni atmosferiche; mantenere asciutto e chiudere i boccaporti delle stive che non sono interessate dalla movimentazione del prodotto.

CARICAZIONE
Deve essere disponibile un certificato emesso da un laboratorio della Pubblica amministrazione o dal consulente chimico di porto o, per i carichi provenienti dall'estero, da un'autorità riconosciuta dall'autorità competente del paese di spedizione, che accerti il contenuto di oli minerali e il livello degli ulteriori contaminanti organici o inorganici presenti nel rifiuto e che il materiale sia libero da idrocarburi volatili o da composti organici volatili.

Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dal regolamento SOLAS VI/2. Se vi siano dei dubbi, distribuire il carico in maniera ragionevolmente uniforme verso le pareti dello spazio del carico in modo da minimizzare i rischi di scivolamento ed assicurare una adeguata stabilità durante tutto il viaggio.

PRECAUZIONI
Determinare il contenuto d'umidità e l'umidità limite per il trasporto (TML). I certificati di analisi relativi a questi dati devono essere messi a disposizione del comandante della nave che deve tenerne conto.

Proteggere dalla polvere i macchinari, gli alloggiamenti, gli equipaggiamenti.

Ventilare e monitorare l'atmosfera prima di entrare all'interno delle stive.

Il personale coinvolto nella movimentazione del carico deve indossare abiti protettivi, guanti, occhiali e tenere a disposizione maschere con filtri adatti per le polveri e per i vapori organici.

VENTILAZIONE
Vedere PRECAUZIONI.

TRASPORTO
Assicurarsi che i boccaporti rimangano chiusi a tenuta d'acqua. Controllare attentamente che il carico non stia diventando fluido.
Devono trovarsi a bordo strumenti adatti per la misurazione del contenuto di ossigeno e dei vapori organici che potrebbero essere rilasciati dal carico.

SCARICAZIONE
Mantenere le precauzioni per la protezione delle persone.

PULIZIA
Nessuna precauzione particolare.

PROCEDURE DI EMERGENZA

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE DI EMERGENZA DA TRASPORTARE Indossare un autorespiratore nel caso si debba accedere a spazi del carico o spazi confinati adiacenti al carico che non siano stati adeguatamente ventilati.
PROCEDURE DI EMERGENZA Nessuna.
AZIONI DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO Nessuna (non combustibile).
PRIMO SOCCORSO MEDICO Riferirsi alla Guida medica per il pronto soccorso in caso d'incidenti che interessino merci pericolose (MFAG), come emendata.

09A14381

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «QualityCert s.a.s. di Cacciola Euplio & C.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 4 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2005, con il quale alla denominazione «Colli Nisseni» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 5 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2006 con il quale l'organismo denominato «QualityCert s.a.s. di Cacciola Euplio & C.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Colli Nisseni» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 19 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Colli Nisseni» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 5 ottobre 2006;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 5 ottobre 2006, all'organismo denominato «QualityCert s.a.s. di Cacciola Euplio & C.» ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Colli Nisseni», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14380

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 24 novembre 2009.

Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Visto l'art. 23, comma 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;

Nella seduta del 24 novembre 2009;

HA APPROVATO

il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Sede e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e può tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.

2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.

Art. 2.

Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

2. Nella prima seduta, il Consiglio:

a) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sugli eventuali reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali;

b) verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai Presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.

Art. 3.

Presidente

1. Il Presidente promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e regola le funzioni della Segreteria.

Art. 4.

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta deve proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vicepresidente, dal Procuratore Generale Militare.

3. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne è pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 5.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parità.

2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare e gli altri componenti in ordine di età.

3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.

4. Il Consiglio può deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari addetti all'Ufficio di Segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.

5. Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, occorre procedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla stessa. Nello stesso modo interviene se sopravviene una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, lettera *d)* e dal comma 6 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561.

Capo II

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 6.

Nomina dell'ufficio di Segreteria

1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso. La scelta è preferibilmente indirizzata verso i nominativi di magistrati che hanno rispettivamente conseguito la terza e la prima valutazione di professionalità e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere prima dell'adozione della deliberazione di essere disponibili all'incarico e che non ricoprono incarichi direttivi di uffici giudiziari militari.

2. Sono dichiarati nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.

3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.

4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalità di cui al primo comma, mettendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.

5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica sino alla nomina dei nuovi Segretari, salvo che non siano revocati dal Consiglio, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.

Art. 7.

Ufficio di Segreteria

1. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente regola le funzioni dell'Ufficio di Segreteria.

2. Rientra tra i compiti dell'Ufficio di Segreteria:

a) assistere il Presidente e il Vicepresidente nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;

b) curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;

c) provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonché provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle Commissioni o dai rispettivi componenti;

d) fornire ai magistrati militari, anche mediante l'uso di sistemi telematici, le notizie non riservate relative alle attività del Consiglio ed alle pratiche che li riguardano.

Art. 8.

Compiti del magistrato militare dirigente della Segreteria

1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria, individuato nel più anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;

c) coordina e dirige l'attività del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;

d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.

Art. 9.

Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria

1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria, individuato nel meno anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle Commissioni;

b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;

c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.

Capo III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 10.

Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni dei magistrati militari addetti alla Segreteria.

1. I magistrati militari addetti alla Segreteria hanno altresì il compito di:

a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;

b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.

Art. 11.

Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, all'art. 2, numeri 1, 3, 4, 5 ed agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.

2. Delibera altresì su eventuali richieste del Parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonché sulle nomine delle Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

3. Il Consiglio può disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari militari, sia acquisendo documentazione ed elementi di valutazione dai magistrati militari addetti agli uffici interessati o che sugli stessi esercitano la sorveglianza, sia procedendo all'indagine direttamente presso l'ufficio o gli uffici stessi a mezzo di uno o più componenti del Consiglio a tal fine nominati. Questi ultimi possono acquisire utili elementi di valutazione anche dal personale di cancelleria, di Segreteria ed amministrativo.

Art. 12.

Risoluzioni

1. Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formulare richiesta al Presidente, che l'assegna alla Commissione competente.

2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, sono pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le Commissioni ed il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, finché non sono state modificate con successiva risoluzione.

3. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 13.

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando, sulle esigenze di pubblicità, prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 legge 31 dicembre 1996 n. 675, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa è deliberata su proposta delle singole Commissioni o di un componente del Consiglio. La delibera è adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. L'esclusione della pubblicità della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.

4. Quando la seduta è pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico può essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle sedute delle Commissioni che si svolgono sempre in forma non pubblica.

Art. 14.

Rilascio di copia e visione degli atti

1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.

2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente, previo parere della Commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione può essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti dal segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio o delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento è autorizzato dal Presidente, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per fare valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, è limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. La visione o il rilascio di copia di delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la secretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o di persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la Commissione non abbia disposto la secretazione, sono autorizzati dal Presidente, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attività consiliare. Al magistrato interessato al procedimento può essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione è ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.

5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.

Art. 15.

Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità nonché su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la secretazione, nei limiti in cui essa è stata disposta. In nessun caso sono coperti dal segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.

2. Le Commissioni, se esistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 14, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la secretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, può disporne la secretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.

3. La secretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità delle sedute consiliari o di mantenere la secretazione di singoli atti o documenti.

4. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali è stata esclusa la pubblicità, salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.

5. I magistrati della Segreteria nonché il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonché sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.

Art. 16.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio pubblica, a cura della Segreteria, un Notiziario, nel quale vengono riportati:

a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;

b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali è stata esclusa la pubblicità;

c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicità.

2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicità, ai destinatari e alle modalità di pubblicazione del Notiziario.

Art. 17.

Direttive alle Commissioni

1. Il Consiglio può deferire alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.

Art. 18.

Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera.

3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.

Art. 19.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti. Propone conseguentemente al Consiglio di disporre la pubblicazione dei relativi concorsi sul Notiziario del Consiglio.

2. Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la Commissione può proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione anche mediante comunicazione via telefax o posta elettronica ai capi degli uffici, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio, anche via telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.

3. Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.

4. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio e formula al Consiglio la conseguente proposta.

5. Quando debbono essere assegnati più posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il Presidente, su richiesta del proponente, può rinviare la discussione.

6. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.

7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro della difesa, per gli adempimenti di competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 20.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 21.

Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 42 e dall'art. 35.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppone anche un solo componente, decide il Consiglio.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 22.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena è presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un

argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.

2. Per le deliberazioni è posta in votazione la proposta della Commissione. Se essa è respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la Commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la Commissione ha presentato più proposte alternative o si è limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi è nessuna osservazione, la proposta della Commissione si intende approvata.

Art. 23.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se da rapporti o esposti risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergono nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità che possono eventualmente risultare.

Art. 24.

Incontri e seminari di studi tirocinio dei magistrati militari di prima nomina

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione per il regolamento e la riforma giudiziaria, organizza incontri e seminari di studio al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei magistrati militari.

2. Il Consiglio provvede inoltre ad organizzare e dirigere il tirocinio dei magistrati militari di prima nomina.

Capo IV

COMMISSIONI

Art. 25.

Costituzione delle Commissioni

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:

a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;

b) la Commissione per gli affari generali;

c) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica, costituite da tre componenti.

2. La Commissione per gli uffici direttivi è composta dal componente scelto dai Presidenti di Camera e Senato e dai due componenti eletti dai magistrati militari.

Art. 26.

Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne è richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.

2. La Commissione ha altresì le seguenti attribuzioni:

a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonché relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;

b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;

c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.

Art. 27.

Commissione per gli uffici direttivi

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale Commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresì competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.

Art. 28.

Commissione per gli affari generali

1. Il Presidente nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:

a) questioni di stato dei magistrati militari;

b) assunzioni nella magistratura militare;

c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;

e) ricorsi e reclami;

f) ogni altra materia che non è di competenza delle altre Commissioni.

Art. 29.

Commissione per il bilancio e la programmazione economica

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione.

2. La Commissione ha competenza in materia di:

a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

b) attività economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.

Art. 30.

Durata delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.

Art. 31.

Commissioni speciali

1. Il Presidente può, altresì, istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone i componenti e definendone gli incarichi.

Art. 32.

Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Presidente riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Presidente, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. Nel caso in cui gli esposti anonimi sono stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente all'archiviazione.

3. Delle attività di cui ai commi precedenti, a cura del magistrato Segretario, è redatto verbale contenente l'elenco degli atti esaminati e le determinazioni per ciascuno adottate.

4. Il Presidente di ogni Commissione se non ritiene di riferire egli stesso, assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la Commissione.

5. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne sono già stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione solleva questione di competenza, decide il Presidente del Consiglio.

6. Se due o più pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non sono state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni, che ne sono investite, possono chiedere al Presidente di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 33.

Formazione e tenuta dei dossier

1. La Segreteria forma e cura la tenuta di un dossier informatizzato per ogni pratica esaminata dagli organi consiliari.

2. Nel dossier sono inseriti tutti i documenti relativi alla pratica in trattazione e sono annotati:

a) il nome del relatore;

b) le date delle sedute nelle quali la pratica è presa in esame;

c) gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati;

d) le decisioni adottate;

e) le deliberazioni conclusive.

Art. 34.

Ordine del giorno delle Commissioni

1. La Segreteria, nella settimana precedente la riunione della Commissione, ne forma l'ordine del giorno, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche assegnate ai sensi dell'art. 32.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno è comunicato, unitamente alla data e all'ora fissate dal Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

3. Ove ne ravvisi l'urgenza, il Presidente della Commissione può disporre la trattazione di una pratica assegnata alla Commissione ma non ancora inserita all'ordine del giorno. Se però un componente ne fa richiesta la deliberazione è rinviata alla prima seduta successiva.

4. Indipendentemente dalla normale procedura di convocazione, la Commissione al termine di ogni seduta può deliberare, a maggioranza, la data e l'ordine del giorno della sua successiva convocazione, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione ai componenti della Commissione eventualmente assenti ed agli altri componenti del Consiglio.

Art. 35.

Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di due componenti. Il Presidente o il Vicepresidente può nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti è temporaneamente impedito.

2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.

Art. 36.

Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si può derogare a tale ordine.

2. Il Presidente della Commissione o il relatore da lui designato riferisce sulle questioni concernenti la pratica in esame.

3. Ogni componente della Commissione può chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata.

4. Il Consiglio, se ritiene l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.

Art. 37.

Verbale delle sedute

1. Delle sedute delle Commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni, le opinioni espresse dai componenti che ne fanno richiesta.

2. Il verbale è approvato dalla Commissione, previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte, ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 38.

Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Presidente, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.

Art. 39.

Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.

Art. 40.

Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario per istruire convenientemente una pratica che le è stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti al Presidente o al Procuratore generale presso la corte militare di appello, al Presidente del tribunale militare di sorveglianza, al Presidente del tribunale militare o al Procuratore militare della Repubblica e al magistrato militare interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

2. Se la Commissione ritiene necessario convocare, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari militari sopraindicati, il magistrato militare interessato o altri magistrati militari, o inviare sul posto uno o più dei suoi componenti per indagini, ne dà comunicazione al comitato di presidenza, che, se non ritiene di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 41.

Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione, sentito il relatore, delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserzione delle pratiche esitate dalla Commissione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, fermo restando quanto disposto dagli articoli 43 e 44.

2. Il relatore informa succintamente il Consiglio dei punti di vista espressi durante la discussione in Commissione, della proposta di maggioranza, delle eventuali posizioni di minoranza e delle votazioni effettuate.

3. La proposta è approvata dalla Commissione in forma scritta ed è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo V

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 42.

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, di cui uno elettivo.

2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non può essere presente, dal Procuratore Generale Militare. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.

4. Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.

5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata conte-

stualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.

6. In caso di urgenza il Consiglio può disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale può essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.

Art. 43.

Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dalla Segreteria secondo le disposizioni del Presidente ed è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra deliberata dal Consiglio.

Art. 44.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente, prima dell'inizio della seduta, l'inserzione all'ordine del giorno di una pratica già discussa in Commissione.

2. Ciascuno dei componenti può chiedere al Presidente la convocazione urgente del Consiglio per la discussione di un determinato argomento. Il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, se decide di accogliere la richiesta, fissa la data della discussione entro il termine di quindici giorni. Quando la richiesta è sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, la data della discussione è fissata entro il termine di sette giorni.

3. Se il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione entro i termini di cui al comma 1.

Art. 45.

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si è deliberato, salvo che, su proposta di uno dei componenti, il Presidente disponga di modificare l'ordine dei lavori ovvero il Consiglio deliberi a maggioranza il rinvio della pratica in Commissione o ad altra seduta del Consiglio.

2. Se sorge discussione sulle questioni di cui al comma che precede, il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 46.

Relazione delle Commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore a nome della Commissione ed è conclusa con la votazione, secondo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 47.

Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne fa richiesta, può prendere la parola secondo i tempi stabiliti dal Presidente, salva diversa deliberazione del Consiglio in ordine della durata degli interventi.

Art. 48.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, del Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione al Ministro ed ai componenti eventualmente assenti.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 42.

Art. 49.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Presidente, avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria, assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di difficoltà o fatti nuovi, ne riferisce immediatamente al Consiglio per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 13 gennaio 1990 e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, 24 novembre 2009

Il Presidente: CARBONE

09A14509

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 novembre 2009

Dollaro USA	1,4957
Yen	133,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,443
Corona danese	7,4408
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88950
Fiorino ungherese	265,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	4,0973
Nuovo leu romeno	4,2800
Corona svedese	10,2120
Franco svizzero	1,5112
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3520
Kuna croata	7,3170
Rublo russo	42,9048
Lira turca	2,2150
Dollaro australiano	1,6026
Real brasiliano	2,5505
Dollaro canadese	1,5657
Yuan cinese	10,2111
Dollaro di Hong Kong	11,5917
Rupia indonesiana	14079,05
Rupia indiana	69,0420
Won sudcoreano	1724,89
Peso messicano	19,3947
Ringgit malese	5,0345
Dollaro neozelandese	1,9959
Peso filippino	69,944
Dollaro di Singapore	2,0692
Baht tailandese	49,594
Rand sudafricano	11,1031

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14389

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 novembre 2009

Dollaro USA	1,4863
Yen	132,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,605
Corona danese	7,4411
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89385
Fiorino ungherese	266,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Zloty polacco	4,1358
Nuovo leu romeno	4,2785
Corona svedese	10,2855
Franco svizzero	1,5131
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3920
Kuna croata	7,3183
Rublo russo	42,9468
Lira turca	2,2165
Dollaro australiano	1,6193
Real brasiliano	2,5679
Dollaro canadese	1,5776
Yuan cinese	10,1491
Dollaro di Hong Kong	11,5190
Rupia indonesiana	14208,07
Rupia indiana	69,3360
Won sudcoreano	1727,00
Peso messicano	19,4319
Ringgit malese	5,0400
Dollaro neozelandese	2,0364
Peso filippino	69,973
Dollaro di Singapore	2,0664
Baht tailandese	49,350
Rand sudafricano	11,2180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14390

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 novembre 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4815
Yen	131,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,887
Corona danese	7,4416
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89915
Fiorino ungherese	269,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,1523
Nuovo leu romeno	4,2845
Corona svedese	10,3543
Franco svizzero	1,5126
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4250
Kuna croata	7,3281
Rublo russo	43,0800
Lira turca	2,2196
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	2,5734
Dollaro canadese	1,5876
Yuan cinese	10,1154
Dollaro di Hong Kong	11,4816
Rupia indonesiana	14026,59
Rupia indiana	69,0470
Won sudcoreano	1717,07
Peso messicano	19,3928
Ringgit malese	5,0156
Dollaro neozelandese	2,0530
Peso filippino	69,779
Dollaro di Singapore	2,0596
Baht tailandese	49,260
Rand sudafricano	11,2443

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14391

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato regionale INPS per la Puglia

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 novembre 2009 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

09A14393

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 47243 del 28 settembre 2009 è stato revocato il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto stabilito dal D.D. 46253 del 19 giugno 2009 della Cotonificio Vallesusa S.p.a., con sede in Milano, unità di Rivarolo Canavese Torino.

Con il decreto n. 47319 del 1° ottobre 2009 è annullato il D.D. n. 44877 del 22 gennaio 2009 limitatamente al periodo dal 19 maggio 2009 al 12 ottobre 2009 della Caffaro Chimica S.r.l., con sede in Milano unità di Brescia.

09A14397

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Trino - alla società ENEL produzione S.p.A., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0001199 del 25 settembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas ubicato nel Comune di Trino (Vercelli), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la ex Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A14396

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-280) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 1 2 0 1 *